

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente fa valere i seguenti motivi di impugnazione:

1. Il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato che il Consiglio non ha violato i diritti fondamentali. Il Tribunale avrebbe erroneamente valutato l'ingerenza nel diritto di proprietà e nel diritto di esercitare un'attività economica. In particolare, esso avrebbe erroneamente qualificato le misure come adeguate e proporzionate. Inoltre, il Tribunale sarebbe incorso in errori di procedura e avrebbe violato diritti procedurali.
2. Il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato che il Consiglio non ha abusato del suo potere discrezionale. In primo luogo, il Tribunale non avrebbe svolto alcun concreto controllo relativo al ricorrente. In secondo luogo, il Tribunale supporrebbe erroneamente che l'assenza di effettive prove sarebbe irrilevante.
3. Il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato che il Consiglio non ha violato il diritto a una buona amministrazione. Anzitutto, sarebbero erranee le considerazioni del Tribunale sull'obbligo di imparzialità del Consiglio. Inoltre, il Tribunale traviserebbe la portata dell'obbligo di motivazione.
4. Il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato che il Consiglio non ha commesso alcun «errore manifesto di valutazione».
5. Il Tribunale avrebbe violato, mediante una motivazione meramente politica, il diritto a un equo processo.

⁽¹⁾ GU 2016, L 60, pag. 76.

⁽²⁾ GU 2016, L 60, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Namur (Belgio) il
27 giugno 2018 — Ordre des avocats du barreau de Dinant / JN**

(Causa C-421/18)

(2018/C 301/28)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de première instance de Namur

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Ordre des avocats du barreau de Dinant

Resistente: JN

Questione pregiudiziale

«Se l'azione proposta da un ordine di avvocati, diretta ad ottenere la condanna di uno dei suoi iscritti al pagamento dei contributi professionali annuali dovuti all'ordine stesso, costituisca un'azione "in materia contrattuale", ai sensi dell'articolo 7, punto 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale» ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU L 351, pag. 1.
